



prassi

## **LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA ASSUNZIONE DEI SOGGETTI DISABILI O APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE**

**(Nota Ispettorato del Lavoro n. 6316/2018)**

L'illecito relativo all'omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette si realizza trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo e comporta che, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulta non coperta la quota dell'obbligo, per cause imputabili al datore di lavoro, lo stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

L'INL, con nota n. 6316/2018, è intervenuto per chiarire la natura giuridica di tale illecito.

La condotta che integra la fattispecie illecita è omissiva, atteso che si sostanzia nel mancato compimento entro il termini di legge del comportamento doveroso. In proposito, il Ministero del lavoro aveva chiarito che la sanzione deve essere applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all'obbligo di richiesta, non abbia proceduto all'assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai Servizi per l'impiego.

Come ovvio, il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell'ufficio competente.

Pertanto, l'illecito va configurato come istantaneo ad effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto, senza che il soggetto sul quale grava l'obbligo giuridico provveda. Gli effetti della condotta, invece, si protraggono fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa.

La natura di illecito istantaneo ha riflessi sull'individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo. Infatti, agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma – i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l'entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), D.L. 185/2016 – troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell'illecito. Allo stesso modo, anche ai fini della prescrizione si avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dell'obbligo.

Brescia, 11 settembre 20108

***per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:***

*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*



Aderenti a:



Via E. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT25134 BRESCIA  
N° 2215601